

Accordo di sede sui criteri di adeguamento delle misure di prevenzione e sicurezza dei dipendenti, definite a livello nazionale il 30 aprile 2020, in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19"

VISTO il CCNL Funzioni Centrali, sottoscritto il 12 febbraio 2018, e in particolare l'art. 7, comma 7, che prevede che "sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento, presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lett. k)" (misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro);

VISTO il CCNI 2002-2005 in particolare l'art. 4, comma 3, lettera c), se e nella misura in cui sia applicabile in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che prevede tra le materie di contrattazione regionale le "ricadute delle innovazioni tecnologiche e organizzative dei processi di disattivazione o riqualificazione dei servizi, sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del lavoro e dei dipendenti in base alle esigenze dell'utenza";

PRESO ATTO che le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro sono state definite a livello nazionale con Accordo sottoscritto il 30 aprile 2020, dai rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e delle OO.SS. legittimate;

VISTI i documenti citati in premessa al menzionato Accordo del 30 aprile 2020 e, segnatamente, la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 contenente "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"; il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione", redatto dall'Inail ad aprile 2020; il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

FERMI restando gli obblighi e i doveri per i datori di lavoro, derivanti dalla specifica normativa in materia di prevenzione dei rischi, sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.) e dalla vigente normativa emergenziale;

PRESO ATTO CHE, che, nell'Accordo del 30 aprile 2020 e nelle diramate Linee guida sulle misure di prevenzione e protezione a seguito del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, viene tra l'altro ribadito che "ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020, il Lavoro Agile continua ad essere lo strumento ordinario di svolgimento della prestazione lavorativa e conseguentemente la presenza del personale negli Uffici è limitata al solo fine di assicurare esclusivamente le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza, al fine di ridurre al minimo la presenza dei lavoratori nelle varie sedi" e che, pertanto, la presenza in Ufficio costituisce una eccezione, che deve essere adeguatamente motivata;

RITENUTO NECESSARIO garantire, ai fini della prosecuzione dell'attività amministrativa, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro, in cui le attività devono essere svolte in presenza del personale;

AL FINE DI promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e contestualmente garantire la continuità dell'attività amministrativa;

LE PARTI CONVENGONO

- 1. In accordo con quanto stabilito dal D.P.C.M. del 26 aprile e dalle altre indicazioni del Governo e delle Autorità competenti, nonché in linea con le previsioni dell'Accordo nazionale in materia, citato in premessa, la Direzione regionale della Sardegna si impegna ad assicurare i più adeguati livelli di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative, attraverso misure, anche organizzative, di prevenzione e protezione, con riferimento alle specifiche esigenze locali e alle normative in materia emergenziale, di emanazione regionale e delle altre competenti autorità territoriali.
- 2. Fermo restando quanto previsto dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'individuazione delle attività ritenute indifferibili/o essenziali, di cui alle note del 12 marzo, prot. 128334 e del 24/3/2020 prot. 141696, per coloro che devono necessariamente recarsi in ufficio, sono adottati criteri di rotazione, al fine di ridurre il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e di evitare il più possibile i contatti tra colleghi, sia in entrata che in uscita. È richiamato, pertanto, in proposito, il provvedimento del Direttore regionale prot. n. 5980 del 25 marzo 2020, di individuazione delle attività essenziali con obbligo di presenza, presso le strutture organizzative di terzo livello, tra cui anche la Direzione regionale ed è, altresì, confermata la direttiva del Direttore regionale prot. n. 438 dell'8 maggio 2020, circa la necessità, per i responsabili degli Uffici interni della Direzione regionale, di calendarizzare settimanalmente i turni del personale, addetto alle menzionate attività essenziali. Il rientro in ufficio, da parte dei dipendenti in lavoro agile, per prendere o consegnare fascicoli cartacei, sarà consentito solo su specifica autorizzazione del responsabile dell'Ufficio ovvero dell'Area di Staff e solo per il tempo necessario all'espletamento dell'attività autorizzata.
- 3. Non possono svolgere lavorazioni in presenza:
- a) coloro che sono affetti dalle particolari patologie a rischio, indicate dal Ministero della Salute (diabete mellito insulinodipendente; malattie cardiovascolari croniche/ ipertensione arteriosa non compensata/fibrillazione atriale/ictus; gravi broncopneumopatie croniche; insufficienza renale cronica; epatopatia cronica; malattie del sistema immunitario con presenza di immunodeficienza congenita o acquisita; malattie oncologiche non in remissione clinica; soggetti in trattamento con farmaci immunosoppressori o immunomodulatori; persone trapiantate; donne in stato di gravidanza; ogni altra patologia che sarà comunicata al medico competente e riconosciuta da quest'ultimo come condizione di ipersuscettibilità, fermo restando l'elenco di cui alle linee guida del Ministero della Salute);
- b) coloro che convivono con persone affette dalle patologie di cui alla lettera a);

c) coloro che convivono con persone anziane ultraottantenni.

A tal fine, i dipendenti, che accedono in Direzione regionale, devono consegnare al proprio Capo Ufficio o, in sua assenza, al responsabile dell'Area di Staff un'apposita autodichiarazione, con cui dichiarano che non ricorre alcuna delle predette condizioni, che sarà trattata nel rispetto delle norme di garanzia della privacy.

Inoltre, i dipendenti che rientrano nella condizione di cui alla lettera a) dovranno informare il medico competente e seguire le indicazioni che saranno fornite da quest'ultimo.

- 4. Continuano ad essere sospese tutte le attività di trasferta e i viaggi di lavoro (nazionali e internazionali).
- 5. Gli spazi di lavoro sono rimodulati nell'ottica del distanziamento sociale, garantendo la presenza di un solo dipendente per stanza e, laddove non fosse possibile nell'organizzazione dei turni di cui al punto 2 non dovrà essere prevista la presenza contemporanea di due colleghi che condividono la stessa stanza. L'articolazione del lavoro è definita secondo l'orario di lavoro di cui al provvedimento del Direttore regionale prot. n. 374 del 17 marzo 2020, in relazione alla necessità di limitare al massimo la presenza fisica del personale in ufficio, a causa dell'emergenza epidemiologica.
- 6. Restano limitati al minimo indispensabile gli spostamenti all'interno della sede (in spazi comuni, stanze di colleghi, punti di ristoro) che devono comunque avvenire indossando le mascherine e rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro.
- 7. Le riunioni devono avvenire con forme di collegamento da remoto e, se sono necessarie riunioni in presenza, le stesse possono avvenire solo se è possibile garantire un adeguato distanziamento, riducendo al minimo il numero di partecipanti. In ogni caso, i colloqui e/o i contraddittori che avvengono con gli utenti e/o i loro consulenti, se non è possibile mantenere la distanza interpersonale prevista, saranno effettuati presso la sala biblioteca.
- 8. Il personale viene informato e sensibilizzato sentiti gli organi competenti (Medico Competente, RSPP, RLS) circa le disposizioni delle Autorità e sulla necessità di adottare ogni precauzione volta a evitare il contagio, con particolare riferimento all'esigenza di ridurre il più possibile le occasioni di contatto con gli altri colleghi, al mantenimento della distanza minima di sicurezza raccomandata (un metro), all'uso delle mascherine fornite, nonché alla frequente pulizia delle mani.
- 9. La Direzione regionale assicura la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, con l'utilizzo di prodotti aventi le caratteristiche previste dall'Autorità sanitaria, nonché, con frequenza mensile, l'igienizzazione periodica degli split dell'impianto di climatizzazione. Tutti i dipendenti, nei giorni di presenza in ufficio, dovranno provvedere alla sistematica e frequente areazione delle loro stanze.
- 10. In via provvisoria, in attesa della prevista fornitura da parte strutture centrali competenti dell'Agenzia delle Entrate e comunque fino a quando non saranno reperibili sul mercato le mascherine chirurgiche a marchio CE, ad alto potere filtrante, tutto il personale sarà dotato giornalmente di una mascherina, commercializzata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, comma 2 del D.L. n. 18/2020, e di guanti monouso in nitrile. Lo smaltimento dei predetti dispositivi di protezione avverrà a cura del singolo dipendente, alla conclusione del proprio orario di lavoro, mediante il loro conferimento in apposito contenitore ubicato nell'atrio al

piano terra, al fine di consentire agli addetti alle pulizie il loro definitivo smaltimento, a norma dell'articolo 3 dell'Ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020 della Regione Sardegna.

- 11. Gli utenti e i fornitori, in occasione dell'accesso in Direzione, dovranno indossare dispositivi di protezione, come previsto dal D.P.C.M. del 26 aprile 2020. Inoltre, gli utenti che chiedono di poter accedere agli uffici interni dovranno provvedere al lavaggio delle mani, mediante il gel disponibile all'ingresso. L'accesso degli utenti è limitato a una persona per volta, ovvero a due, se si tratta di persone conviventi o del proprio consulente. Nel caso dovesse formarsi una fila di utenti all'ingresso dello stabile, questi dovranno attendere il loro turno nel cortile prospicente l'entrata di Via Bacaredda, mantenendo la distanza di oltre un metro e rispettando il divieto di assembramento. Sarà cura degli addetti al servizio di vigilanza sovraintendere al rispetto di tali indicazioni.
- 12. Il punto di accesso di Via Bacaredda sarà dotato di apposito dispositivo parafiato, per ridurre ulteriormente il rischio contagio. Inoltre, saranno ivi installati appositi erogatori automatici di gel disinfettante.
- 13. Fermi restando gli obblighi normativi del datore di lavoro in materia, la sorveglianza sanitaria prosegue, nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) e sono privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Anche la sorveglianza sanitaria periodica continua, nella consapevolezza che rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia per intercettare possibili casi di contagio, sia per informare i lavoratori sulle precauzioni necessarie a evitare la diffusione dell'epidemia.
- 14. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro, il R.S.P.P. e il R.L.S. Il medico competente segnala al datore di lavoro, nel rispetto delle norme sulla *privacy*, anche su richiesta dell'interessato, situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. È necessario che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione all'età.
- 15. Le Parti si impegnano a monitorare l'efficacia del presente Accordo, anche in funzione dell'andamento epidemiologico sul territorio regionale.
- 16. Per gli aspetti non regolati dal presente Accordo, si applicano le previsioni dei protocolli nazionali (anche futuri), sottoscritti in materia dalle parti sociali e dal Governo e/o dai ministri competenti.
- 17. Per quanto concerne la previsione di cui al punto 14 dell'Accordo nazionale, siglato il 30 aprile 2020, circa la possibilità di disporre la rilevazione della temperatura sia dei dipendenti sia degli utenti e dei fornitori che accedono presso gli uffici dell'Agenzia, la questione è rinviata al Tavolo Regionale Permanente, di prossima istituzione e convocazione, attesa la rilevanza generale della questione.

Si allegano:

- 1. modello di autodichiarazione
- 2. lettera del medico competente per i dipendenti ipersuscettibili

3. Protocollo aziendale anti contagio Covid-19 (già oggetto di informazione sindacale e che sarà comunicato a tutti i dipendenti e i fornitori)

Cagliari, 13 maggio 2020

OO.SS. TERRITORIALI
F.to CGIL
F.to CISL
F.to UIL
F.to CONFINTESA FP
F.to CONFSAL-UNSA
FLP non firma
USB non firma
F.to RSU